

CONTRATTO DI COMODATO

Tra

il Dott. M.V. Raffaele Cherchi, nato a Sassari il 28 marzo 1963, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS), CF 02270290907, ove per ragioni d'ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Direttore Generale, tale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 1 ottobre 2014, di seguito per brevità denominata AGRIS,

e

il Dott. Ing. Alessandro Sanna, nato a Cagliari il 6 maggio 1960, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Agenzia Regionale per la Protezione e l'Ambiente della Sardegna (ARPAS), CF 92137340920, ove per ragioni d'ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Direttore Generale, tale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 1 ottobre 2014, di seguito per brevità denominata ARPAS.

Premesso che:

- ARPAS si trova al momento nella necessità di avere a disposizione un'ulteriore porzione di terreno presso l'azienda dell'AGRIS sita in località Bonassai, presso la quale è già installata una prima Stazione di rilevamento dei dati meteorologici, al fine dell'installazione, accanto alla prima, di una seconda Stazione di rilevamento dei dati meteorologici per le attività istituzionali dell'ARPAS, allo scopo di dare continuità alla serie storica;
- ARPAS, in riferimento alla propria nota prot. n° 1 2872 del 9 maggio 2011,

per il fine sopra descritto, con comunicazione del 1 luglio 2013, ha proposto all'AGRIS la stipula di un nuovo contratto di comodato d'uso che sostituisca il precedente;

- AGRIS, con comunicazione del 30 ottobre 2013 (prot. ARPAS n° 29404 del 4 novembre 2013), ha manifestato l'assenso all'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con l'ARPAS in quanto ha interesse a poter utilizzare, per le proprie attività scientifiche e di ricerca, i dati meteorologici che verranno registrati nell'impianto da installarsi nella citata azienda sita in località Bonassai,

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

AGRIS concede in comodato d'uso gratuito all'ARPAS una porzione di m² 200 della propria azienda sita in località Bonassai, già individuata all'interno dell'area indicata in catasto al foglio 2, mappale 8, dove è installata una prima Stazione di rilevamento dei dati meteorologici e dove sarà installata una seconda Stazione di rilevamento dei dati meteorologici.

Articolo 2

La durata del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2020. Il contratto potrà essere rinnovato solo previa manifestazione di volontà espressa dalle parti per iscritto ed è pertanto escluso il rinnovo tacito.

Articolo 3

L'ARPAS si obbliga:

1) ad effettuare a propria cura e spese, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia, tutti gli interventi necessari all'installazione ed al funzionamento della "Stazione di rilevamento dei dati meteorologici";

2) ad effettuare gli interventi di installazione e tutti gli interventi di gestione esclusivamente durante l'ordinario orario di lavoro vigente nell'azienda sopra indicata, salvo emergenze/urgenze correlate alle attività afferenti alla Protezione Civile;

3) al ripristino, a proprie spese, dei luoghi a seguito della rimozione della "Stazione di rilevamento dei dati meteorologici" alla scadenza del presente contratto e nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08;

4) a richiedere il preventivo consenso dell'AGRIS qualora si rendessero necessarie modifiche da effettuarsi nella parte in cui insiste la "Stazione di rilevamento dei dati meteorologici" installata;

5) a sollevare l'AGRIS da qualunque responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, che si impegna a risarcire in proprio, causati a persone, strutture e impianti, che si dovessero verificare durante il periodo di esecuzione del presente contratto;

6) a rendere disponibili ad AGRIS, a titolo gratuito, le elaborazioni agro-meteorologiche relative alle misurazioni dell'impianto in oggetto, con le cadenze e le modalità che saranno di volta in volta stabilite, anche in relazione a specifiche esigenze sperimentali e/o gestionali.

L'ARPAS dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche dell'immobile sul quale verrà installata la

stazione meteorologica e che lo stesso è idoneo all'uso.

L'AGRIS si obbliga:

1) ad individuare nel responsabile dell'azienda sita in località Bonassai il proprio referente per l'esecuzione del contratto e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali;

2) a garantire l'accesso ai luoghi interessati dagli interventi al personale dell'ARPAS per compiere le opere necessarie all'installazione ed alla gestione delle apparecchiature, nonché per ogni necessità di manutenzione e di servizio, compatibilmente con le attività aziendali, e comunque soltanto durante l'ordinario orario di lavoro vigente nell'azienda, salvo specifica autorizzazione del referente aziendale per esigenze eccezionali;

3) a non effettuare modifiche al sito ove sarà ubicata la stazione meteorologica senza averlo preventivamente concordato con l'ARPAS.

Articolo 4

L'area sulla quale è installata la prima Stazione di rilevamento dei dati meteorologici e sulla quale sarà installata la seconda Stazione di rilevamento dei dati meteorologici, al fine di evitare manomissioni di queste, sarà opportunamente recintata a cura dell'ARPAS, mediante paletti in ferro e rete metallica. L'AGRIS concede all'ARPAS una servitù di passaggio di mezzi al fine di poter accedere al sito per effettuare le operazioni meglio descritte al precedente articolo 3 e quelle di sfalcio del prato.

Articolo 5

All'ARPAS è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato prima del termine

prefissato qualora sopraggiunga la necessità di spostare la Stazione di rilevamento dei dati meteorologici in altra località. In tal caso dovrà essere data disdetta formale con Raccomandata AR inviata almeno tre mesi prima della data di rilascio del terreno. La stessa facoltà è concessa all'AGRIS.

Articolo 6

AGRIS e ARPAS si danno reciprocamente atto che, dalla data di sottoscrizione del presente contratto, cessa l'efficacia del precedente contratto di comodato d'uso repertorio ARPAS 63/2010, con scadenza 31 dicembre 2016.

Articolo 7

Ogni modifica al presente contratto necessita per la sua validità di atto scritto controfirmato dalle parti.

Articolo 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Articolo 9

Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto (D.lgs. 196/2003).

Articolo 10

Le spese di bollo sono a carico dell'ARPAS. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26/10/1972, n. 634, recante "Disciplina dell'imposta di registro", sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese saranno a carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Articolo 11

Tutte le controversie non risolubili in via amministrativa saranno devolute alla competenza del Foro di Cagliari.

Il presente contratto è composto di n. 6 pagine e riprodotto in tre copie

Letto , confermato e sottoscritto dai contraenti in Cagliari il _____

AGRIS (*Comodante*)

ARPAS (*Comodatario*)

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale
